



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO

E

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

PER LA

PREVENZIONE

DELLE TRUFFE, IN PARTICOLARE DI NATURA

FINANZIARIA AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE

DOTATE DI BASSA EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il Ministero dell'Interno e l'ABI firmatari del *Protocollo d'intesa per la prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria agli anziani e alle persone dotate di bassa educazione finanziaria* (di seguito definito "Protocollo"),

CONSIDERATO CHE

- nonostante il significativo calo dei reati registratosi in Italia nel 2015, permane una forte domanda di sicurezza, soprattutto da parte della popolazione anziana, che ha la necessità di una maggiore tutela;
- alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno che può essere ancor meglio contrastato attraverso una mirata opera di prevenzione;
- le truffe di tipo finanziario trovano una maggiore facilità di realizzazione anche per le limitate conoscenze finanziarie della popolazione;
- le banche, data la loro presenza capillare sia tramite sportelli sia attraverso le nuove modalità di contatto con la clientela (internet, telefonia mobile, circuiti bancomat) possono fattivamente contribuire a contrastare e prevenire le truffe di tipo finanziario;
- le Prefetture realizzano un coordinamento efficace delle azioni di prevenzione dei reati nel proprio ambito territoriale.

PRESO ATTO

della proficua collaborazione già avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'ordine, ABI e Istituti di credito per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Comitati di coordinamento per prevenire le truffe finanziarie

Vengono istituiti presso ciascuna Prefettura appositi Comitati di Coordinamento per la prevenzione dei reati di truffa, in particolare di natura finanziaria, nei confronti della popolazione di età più avanzata e con educazione finanziaria contenuta.

Art. 2

Sede e Composizione

I Comitati hanno sede presso le Prefetture e sono coordinati dal Prefetto.

Sono membri del Comitato:

- il Prefetto, con funzioni di presidente e coordinatore;
- il rappresentante designato dall'ABI;
- i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Il Prefetto può integrare il Comitato con esponenti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e, in relazione alle questioni trattate nelle singole riunioni, valuta la possibilità di convocare esponenti istituzionali competenti in materia di politiche sociali e appartenenti alle istituzioni scolastiche.

Art. 3

Obiettivi dei Comitati

Il Comitato in ciascun territorio svolge il ruolo di raccordo delle diverse iniziative individuate, volte a prevenire il reato di truffa, e nello specifico delle truffe finanziarie ai danni degli anziani e nei confronti delle persone con bassa educazione finanziaria.

Le attività hanno caratteristiche prevalentemente informative e formative. Tali iniziative devono essere svolte attraverso un linguaggio semplice e diretto, anche indicando alla popolazione una serie di comportamenti per rafforzare la propria sicurezza, con la finalità di ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi.

L'obiettivo di tali attività è di fornire:

- consigli generali per evitare l'esposizione al rischio delle truffe;
- specifiche precauzioni da adottare all'interno e all'esterno delle filiali mentre si svolgono operazioni di prelievo o di versamento di contanti e di altre operazioni finanziarie;
- suggerimenti per gestire in sicurezza l'internet banking e le altre modalità di contatto con la banca (telefonia mobile e circuiti bancomat), indicando le precauzioni da adottare;
- numeri di soccorso utili per una reazione immediata;

- un attento monitoraggio al fine di individuare le buone pratiche da mettere a sistema nei diversi ambiti territoriali.

Nello specifico il Comitato, in raccordo con le iniziative attivate a livello centrale, promuove attività informative ed educative, dando anche impulso all'applicazione dei principi di educazione finanziaria, contenuti in applicazione del provvedimento "La Buona Scuola" (Legge 13 luglio 2015, n. 107).

Con cadenza annuale i singoli Comitati inviano una relazione scritta al Ministero dell'Interno.

Art. 4

Interazione con le Autorità competenti

Il Comitato, ove acquisisca informazioni in merito a eventuali comportamenti in contrasto con la normativa vigente, effettua tempestivamente apposita comunicazione alle Autorità competenti.

Art. 5

Ruolo delle Forze dell'ordine

Le Forze dell'ordine contribuiscono ai lavori dei Comitati:

- segnalando eventuali nuovi fattori di rischio che possano tradursi in eventi criminosi;
- intervenendo a specifici incontri, anche formativi, sul territorio per fornire informazioni in materia di sicurezza antifrode.

Art. 6

Ruolo dell'ABI e delle banche

L'ABI si impegna a diffondere il contenuto del Protocollo nell'ambito del mondo bancario e si impegna a darne ampia visibilità.

Gli Istituti di credito si impegnano a intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza antifrode, anche tramite specifica informativa, al fine di individuare pratiche comportamentali adeguate alle specifiche circostanze.

Art. 7

Durata del Protocollo

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna. Alla scadenza potrà valutarsi congiuntamente, anche sulla base dell'esperienza acquisita, la possibilità di un suo rinnovo ed eventuale un suo adeguamento.

Roma, 3 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELL'ABI

F.to Dott. Antonio Patuelli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

F.to Avv. Angelino Alfano